

4388

TERRITORIO

MESSAGGIO

concernente la legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni

del 14 marzo 1995

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

il 21 giugno 1991 l'Assemblea federale ha approvato la nuova Legge federale sulla pesca, ancorata agli art. 24 sexies e 25 della Costituzione che affida alla Confederazione la facoltà di legiferare sulla protezione della fauna e sull'esercizio della pesca e ai Cantoni la competenza di emanare disposizioni circa la protezione della natura.

La legge federale è stata concepita quale legge-quadro improntata sulla tutela e la valorizzazione degli ambienti acquatici, condizione quest'ultima indispensabile per la sopravvivenza della fauna ittica e per il futuro stesso della pesca, mantenendo e rafforzando il concetto della protezione della diversità naturale delle specie di pesci e gamberi indigeni.

Da qui la necessità anche per noi di adottare nuove misure cantonali, che vi sottoponiamo per esame ed approvazione con il presente messaggio.

I. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Come ben risulta da diverse opere bibliografiche passate e recenti e in particolare da "I pesci e la pesca nel Cantone Ticino" (P. Pavesi, Lugano, 1871), nei secoli scorsi i laghi e i corsi d'acqua ticinesi sono stati un'importante fonte di sostentamento per la popolazione. Con l'avvento dell'era moderna, l'attività di pesca si è vieppiù tramutata in occupazione del tempo libero e le catture sono divenute sempre meno un'esigenza per soddisfare i bisogni alimentari tramutandosi invece in fonte di emozioni e soddisfazioni appaganti la passione ancestrale, rimasta particolarmente viva nel popolo ticinese.

L'attività di pesca viene generalmente suddivisa in due settori: la pesca professionale e quella dilettantistica. In Ticino la separazione tra le due categorie è piuttosto sfumata, esistendo una schiera di pescatori ai quali

è concesso l'uso di strumenti altrove riservati ai professionisti (le reti) ma il cui sostentamento non dipende dai proventi della pesca.

La pesca professionale, attività tradizionale sui due grandi laghi transfrontalieri, ha subito i contraccolpi dell'evoluzione dei popolamenti ittici, ma in modo ancor maggiore dell'evoluzione della società e dell'economia. Il consumo di pesce relativamente ridotto sul nostro territorio e su quelli limitrofi, le accresciute possibilità di importazione a basso prezzo di pesci di mare e d'acqua dolce da tutto il mondo e il crescente tenore generale di vita rende sempre meno attrattiva la professione di pescatore sui laghi europei. In Ticino la dispersione dei proventi della pesca con reti su un elevato numero di pescatori rende particolarmente difficile la sopravvivenza a chi vorrebbe intraprendere tale attività quale professione principale.

La pesca dilettantistica ha subito una grande evoluzione quantitativa e qualitativa, specialmente nell'ultimo cinquantennio. Gli sviluppi demografici e il crescente bisogno di svago e di contatto con la natura ha spinto un numero sempre maggiore di persone a dedicarsi a questa occupazione. Parallelamente l'accresciuta pressione sul territorio hanno causato l'eliminazione o il deterioramento degli spazi vitali per le specie ittiche e in particolare per le più pregiate ed interessanti per la pesca. A titolo esemplificativo si rammenta l'ampiezza dell'impatto che hanno nel nostro Cantone lo sfruttamento idroelettrico delle acque e le opere di correzione idrica a protezione di manufatti e insediamenti che si spingono sempre più nelle vicinanze delle acque.

Le tecniche di allevamento ittico perfezionatesi a partire dalla fine del secolo scorso, la crescente pressione di pesca, lo slegamento generale dalla conoscenza della natura e l'idea sempre più diffusa di potersi rendere indipendenti dalle sue leggi, hanno spinto i pescatori, e chi gestisce il patrimonio ittico, su una strada non priva di pericoli. Si è infatti viepiù fatto uso di ripopolamenti artificiali credendo di sopperire alle sminuite capacità naturali di riproduzione dovute al degrado degli ambienti acquatici, invece di investire forze maggiori a tutela degli stessi. Questa pratica, giunta anche all'aberrazione di immettere pesci pronti per la cattura, ha condotto alla pesante contaminazione genetica delle nostre popolazioni ittiche, con la conseguente probabile eliminazione di ceppi adattati alle condizioni locali attraverso una lunga selezione naturale, a favore di altri provenienti da zone assai lontane (nord delle Alpi, Nord Europa) probabilmente inadatti e quindi con un'efficacia di ripopolamento ridotta. Proprio questa attività, praticata per molti decenni, potrebbe essere una delle principali origini del calo di rendimento della pesca lamentato dai pescatori.

L'evoluzione delle possibilità di trasporto e di collegamento in generale, il desiderio dei pescatori professionisti di incrementare il rendimento di pesca e quello dei dilettanti di riprovare sensazioni di cattura provate altrove (Stati Uniti in particolare) hanno fatto sì che un numero considerevole di specie ittiche alloctone venissero introdotte nelle nostre acque. Ciò ha modificato profondamente, almeno dal punto di vista qualitativo, il quadro faunistico locale (oltre il 32% delle specie attualmente presenti non è originaria delle nostre acque). In alcuni casi il risultato di queste introduzioni è risultato negativo come ad esempio per il persico sole o ultimamente per il *Rutilus*, che arrischia di causare gravi problemi sia alla pesca che alla fauna ittica indigena nei prossimi anni.

La nuova impostazione della Legge federale è tesa a correggere questa tendenza, riconoscendola quale negativa, imponendo ai Cantoni delle restrizioni per quanto concerne i ripopolamenti e chiedendo di riflesso maggior impegno a salvaguardia della fauna ittica locale e degli ambienti acquatici.

II. LEGISLAZIONE FEDERALE

Il 1. gennaio 1994 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulla pesca, approvata dalle Camere federali il 21 giugno 1991, accompagnata dalla relativa Ordinanza d'applicazione del 24 novembre 1993.

La Legge federale pone l'accento su una migliore ripartizione dei compiti e su un'estensione delle competenze dei Cantoni. Le ragioni che hanno portato alla sua revisione sono pure di ordine formale, ritenuto che la precedente legge ha dato, generalmente, buoni risultati.

"Come sinora, lo scopo principale della legge è la conservazione o il miglioramento della diversità naturale e della quantità del nostro patrimonio ittico e di gamberi, nonché la salvaguardia o il miglioramento dei loro biotopi. Si tratta inoltre di proteggere le specie minacciate, di garantire lo sfruttamento durevole delle popolazioni di pesci e di gamberi e di incoraggiare la ricerca piscicola. Il disegno di legge si limita invece a enunciare i principi sulla cattura dei pesci e dei gamberi, riferendosi allo scopo primario della Legge. Come già nel settore della caccia, questi principi formano un quadro nel quale si inseriscono le disposizioni cantonali d'esecuzione. Un altro scopo della revisione è quello di delimitare la Legge sulla pesca rispetto ad altri ordinamenti federali connessi, come per esempio nel campo della protezione delle acque, della protezione dell'ambiente e della protezione della natura e del paesaggio". (FF 1988 II pag. 1210).

Va nuovamente rilevato come la Legge federale, proprio quale normativa-quadro, fissa delle norme dirigenziali e protettive alle quali i Cantoni devono attenersi e dalle quali i Cantoni possono prendere lo spunto per le loro speciali e particolari norme applicative.

Oltre alle competenze già menzionate, ai Cantoni spetta il finanziamento autonomo del ripopolamento delle acque, dei provvedimenti per evitare la proliferazione del "pesce bianco" e delle misure per promuovere lo smercio delle specie indigene.

Dal canto suo, la Confederazione incentiverà i Cantoni al ripristino degli ambienti acquatici, sussidiando gli interventi a tale scopo.

III. LEGISLAZIONE CANTONALE

Il progetto in esame è stato elaborato da uno speciale Gruppo di lavoro, composto da rappresentanti del Cantone e della Federazione ticinese acquicoltura e pesca. Tale progetto ha ottenuto l'approvazione unanime della Commissione cantonale consultiva della pesca.

Il disegno di Legge si suddivide in otto titoli, così denominati:

Titolo I:	Norme generali
Titolo II:	Esercizio della pesca
Titolo III:	Patenti
Titolo IV:	Fondo per la fauna ittica e la pesca
Titolo V:	Protezione e valorizzazione
Titolo VI:	Associazioni e Commissioni
Titolo VII:	Disposizioni varie, penali e rimedi giuridici
Titolo VIII:	Disposizioni finali e transitorie.

Oltre ai nuovi indirizzi fissati dalla Legge federale, la normativa cantonale si caratterizza inoltre per l'introduzione del corso d'introduzione alla pesca (art. 14 cpv. 1), l'esame per i pescatori con reti (art. 14 cpv.2), il sistema di patenti e le relative tasse (art. 16).

Evidentemente la concretizzazione dello spirito insito nei disposti di legge, federali e cantonali, verrà fissato nel Regolamento d'applicazione, il quale sarà emanato contemporaneamente all'entrata in vigore della presente normativa. La nuova Legge non esige uno stravolgimento dell'attuale Regolamento d'applicazione; le necessarie modifiche saranno introdotte gradualmente, di pari passo con l'acquisizione delle conoscenze tecniche derivanti dall'approfondimento dei rilevamenti sulla fauna ittica e dalla statistica.

IV. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Art. 1. Scopo

Quale legge d'applicazione il presente progetto riprende implicitamente gli scopi indicati dalla Legge federale sulla pesca.

Essa inoltre pone l'accento su alcuni temi specifici ritenuti importanti per la realtà cantonale.

Onde raggiungere l'obiettivo di favorire l'abbondanza delle popolazioni ittiche senza influire negativamente sul loro adattamento alle condizioni ambientali particolari e sulla loro struttura naturale, viene introdotto il concetto di gestione equilibrata (cpv. 2, lett. a). Si intende con questo che ogni pratica ittiogenica deve tenere presente le capacità ricettive dell'ambiente al quale essa è rivolta e delle leggi naturali di dinamica delle popolazioni.

Per quanto concerne gli interventi tecnici (cpv. 2, lett. b), per i quali la Legge federale già indica i principi generali, si è voluto sottolineare l'impegno a livello cantonale a tutela degli ambienti acquatici naturali in tutte le loro componenti indispensabili al corretto svolgimento delle funzioni biologiche che vi trovano luogo e che sono basilari per lo sviluppo delle popolazioni ittiche.

Lo stesso impegno viene ribadito anche a livello pianificatorio e di eventuale ripristino di situazioni insoddisfacenti (cpv. 2, lett. c).

Viene inoltre sottolineata la necessità di promuovere, oltre la ricerca, l'informazione sulla fauna ittica e sul suo ambiente di vita (cpv. 2, lett. d), al fine di ottenere una più vasta sensibilizzazione della popolazione sui problemi legati agli ambienti acquatici, nonché una maggiore comprensione dei disposti di legge.

Art. 2. Campo d'applicazione

La disposizione relativa al campo d'applicazione corrisponde essenzialmente a quella della Legge federale. Si specifica inoltre che l'esercizio della pesca nelle acque comuni con Cantoni confinanti viene regolata tra i Cantoni stessi.

Art. 3. Diritti di pesca

Questo articolo non necessita di particolari commenti, ritenuto che lo stesso riprende l'art. 1. della Legge attualmente in vigore.

Art. 4. Definizione

Si ritiene opportuno dare una definizione dell'esercizio della pesca, che permetta una migliore interpretazione dell'attività di pesca, lecita e illecita. La definizione è comprensiva pure della cattura di pesci e organismi acquatici a scopo di esca. Viene pure considerato esercizio della pesca il sostare lungo le rive dei corpi d'acqua con la canna da pesca montata.

Art. 5. Cattura

Le specie protette sono definite nell'Ordinanza federale, alla quale si fa completo riferimento.

Per diverse specie indigene di pesci e gamberi la stessa Ordinanza determina la durata minima dei periodi di protezione, che vengono adeguati alle necessità locali per il tramite del Regolamento.

Art. 6. Attrezzi e sistemi

La definizione degli attrezzi e sistemi di pesca consentiti è demandata al Regolamento.

Si è comunque ritenuto opportuno fissare in legge il divieto di pasturazione, attualmente vigente solo sui corsi d'acqua e laghi alpini, estendendolo anche ai laghi di pianura. Questo provvedimento, oltre che da motivi di protezione della fauna ittica, è giustificato dall'esigenza di evitare l'immissione di eccessivi quantitativi di sostanze organiche soprattutto in ambienti acquatici già sottoposti a forti carichi antropici (corpi d'acqua eutrofizzati o di piccolo volume). Al fine di non ostacolare eccessivamente l'effettuazione di gare di pesca, attualmente in parte dipendenti da questa pratica indesiderabile, si prevede la possibilità di consentire eccezionalmente la pasturazione, regolata in via esecutiva, in occasione di eventi sportivi autorizzati.

Art. 7. Natanti

Questo disposto riprende quanto già previsto nell'attuale legislazione cantonale con un piccola precisazione intesa a facilitarne il controllo.

Art. 8. Statistica

L'obbligo del Cantone di procedere a rilevamenti sui pesci e gamberi catturati sul suo territorio è nuovamente sancito dalla Legge federale (art. 11), che dà pure indicazioni di dettaglio su come essi devono avvenire. A tale scopo è dato obbligo al pescatore di iscrivere ogni cattura nel formulario di statistica. I dati così raccolti sono indispensabili per una più oculata gestione del patrimonio ittico.

Art. 9. Gare di pesca

L'argomento non è trattato nella legge vigente e ha generato diversi problemi: pasturazione eccessiva, pesca senza patente, conflitti con pescatori non partecipanti alla gara, impedimento dei controlli, ecc.. Ciò ha comportato la necessità di sottoporre al regime di autorizzazione le gare di pesca.

Art. 10. Polizia della pesca

Art. 11. Segnalazioni e ritiro della patente

Art. 12. Controlli

I guardapesca cantonali e volontari e gli agenti della polizia cantonale sono gli agenti della polizia della pesca. Essi sono investiti di specifiche competenze nella vigilanza, investigazione e tutela del rispetto delle normative in vigore, stabilite agli art. 11 e 12, e possono avvalersi della collaborazione della polizia comunale, del servizio forestale, delle guardie volontarie della natura e del paesaggio e delle guardie svizzere di confine.

Per sopperire alle difficoltà di sorveglianza sull'esteso e complesso territorio cantonale in rapporto al numero di agenti cantonali, ma anche per consentire un maggiore coinvolgimento delle Associazioni di pesca, vengono istituiti i guardapesca volontari, per il riconoscimento dei quali i criteri sono fissati nel Regolamento.

In merito agli art. 11 e 12 si rimanda essenzialmente alla Legge cantonale sulla caccia e protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici e relativo messaggio che prevede in buona parte la stessa regolamentazione.

Va segnalato l'incarico alla polizia della pesca e ai suoi collaboratori di segnalare anche eventuali infrazioni alla Legge federale sulla protezione delle acque e alla Legge federale sulla protezione della natura.

L'ampliamento della competenza consente di intensificare il controllo a salvaguardia degli ambienti acquatici.

Si rileva inoltre la possibilità di sequestrare attrezzi di pesca a scopo di pegno. Questo provvedimento è dettato dall'esigenza di garantire il versamento delle multe nel caso in cui il contravventore sia domiciliato all'estero e non sia in possesso di una sufficiente somma quale cauzione.

Art. 13. Patente

Quale sistema di concessione del diritto di pesca in Ticino vige già da molti decenni il sistema della patente, che viene mantenuto con l'attuale proposta. Le Autorità competenti per il rilascio delle patenti sono definite nel Regolamento, che ricalcherà nei principi generali il modo di distribuzione vigente.

Art. 14. Condizioni per l'ottenimento della patente

Quale importante novità si esige, da parte dei nuovi richiedenti di patenti annuali, la frequentazione di un corso di introduzione alla pesca. Il corso verterà in particolare sui seguenti argomenti: conoscenze delle normative vigenti, delle basi di ecologia e salvaguardia della fauna ittica, delle specie ittiche e di gamberi e delle tecniche di pesca. Tale corso permetterà col tempo un corretto approccio alla pesca a un sempre maggior numero di pescatori, in modo da consentire loro di apprezzare appieno la bellezza di questa attività e non unicamente i suoi risvolti legati alle catture. Esso dovrà inoltre sensibilizzare i partecipanti alla salvaguardia degli ambienti acquatici e dar loro le conoscenze necessarie per la corretta applicazione della legislazione in vigore.

Per l'attribuzione delle nuove patenti per reti è previsto un esame conformemente alla tendenza manifestata a livello federale da parte delle associazioni di categoria, che intendono così tutelare la professionalità della stessa (il mestiere di pescatore è in procinto di essere ufficialmente riconosciuto dall'UFIAML).

Art. 15. Diniego della patente

Questo articolo riprende essenzialmente il corrispondente previsto nella Legge cantonale sulla caccia e protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici. La patente va infatti negata al richiedente per i motivi elencati in questo articolo. In linea generale ha diritto ad esercitare la pesca il maggiorenne che adempie ai propri obblighi nei confronti dello Stato,

della Legge, non pregiudica la sicurezza pubblica e offre la garanzia di rispettare la disciplina e l'etica nell'ambito della pesca.

Non essendo il patrimonio ittico una risorsa illimitata e conformemente alla nuova impostazione della gestione qualitativa richiesta dalla Legge federale, si impone un contenimento della pressione di pesca, in particolare per le aree (corsi d'acqua e laghetti alpini) e le specie (temolo) più delicate. Il diniego per i cittadini stranieri delle patenti annuali di IV e V categoria non è da considerare un atto xenofobo o di inutile e gratuita angheria, bensì una misura necessaria destinata a difendere il proprio patrimonio faunistico. Quale contropartita a questa scelta si è voluto creare, come si vedrà in seguito, un sistema di patenti turistiche che possa coprire meglio dell'attuale le diverse esigenze di chi viene da fuori.

Art. 16. Categorie di patenti

Il sistema di patenti previsto presenta alcune sostanziali modifiche rispetto a quello vigente.

Intanto sono previste nove categorie di patenti rispetto alle sei attuali. Le tasse di tutto il nuovo sistema, fatta eccezione per le patenti per reti, sono concepite sulla base del seguente sistema: è stabilita per ogni categoria la tassa per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone che tenga conto del rincaro e dei maggiori costi di gestione rispetto all'ultimo adeguamento effettuato (Prezzi pubblici e risorse naturali rinnovabili appropriabili; lavoro di ricerca concernente le scelte di gestione della pesca nei Cantoni Friburgo e Ticino: A. Bentoglio, Friburgo: 1994). Questa tassa è raddoppiata per i non domiciliati o non dimoranti nel Cantone e triplicata per gli stranieri (criteri simili sono applicati in altri Cantoni svizzeri). Va segnalata la volontà di favorire l'avvicinamento alla pesca dei giovani, con la riduzione del 50% delle tasse per le categorie III, IV, V, e Turistiche a favore dei richiedenti con meno di 16 anni. Inoltre la sovrattassa prevista all'art. 6 del vigente Regolamento, viene riproposta e adeguata in seguito ai nuovi oneri attribuiti alla FTAP dalla presente legge (cfr. corso di introduzione alla pesca).

Il sistema di patenti proposto può essere così riassunto:

- La patente professionale (Ia) è destinata a chi esercita la pesca quale professione principale, mentre quella semiprofessionale (Ib) è prevista per chi pratica la pesca quale attività accessoria. La tassa per la patente Ia è rimasta immutata a 1200.-- Fr., mentre per la categoria Ib è previsto un sostanziale aumento. Ciò può sembrare paradossale ma va considerato che attualmente buona parte dei pescatori con reti esercita la pesca quale attività secondaria o addirittura quale hobby. Il numero di patenti rilasciate risulta essere piuttosto elevato rendendo difficile il

mantenimento di una vera pesca di professione che consenta di gestire e sfruttare al meglio le risorse dei nostri due grandi laghi (I laghi Verbano e Ceresio: G.C. Pedroli, Neuchâtel: 1989). Con l'aumento della tassa per la categoria Ib si vuole fare in modo che chi deciderà comunque di staccare questa patente sia in seguito più motivato ad esercitare una pressione di pesca regolare. Il contingentamento del numero di patenti e i criteri di attribuzione previsti dal Regolamento dovranno inoltre tutelare nel miglior modo possibile gli interessi dei pescatori professionisti (categoria Ia). La regolamentazione degli attrezzi consentiti per le due categorie sarà effettuata tenendo conto della diversa realtà dei due laghi. In pratica, data la prospettiva per il Ceresio di avere poche o nessuna patente di categoria Ia, si pone l'esigenza di consentire ai titolari di patenti di categoria Ib di esercitare una sufficiente pressione di pesca. Conseguentemente la differenza tra gli attrezzi consentiti per le due categorie nel Lago di Lugano potrà essere inferiore a quella per il Verbano, ritenuto che per il Lago Maggiore le potenziali patenti di categoria Ia dovrebbero da sole esaurire il contingente.

- La categoria II corrisponde all'attuale V.a, con l'unica modifica delle tasse. Essa permane gratuita per i richiedenti con meno di 16 anni (dovranno comunque richiedere la patente presso l'Autorità di rilascio). Per questa categoria è inoltre applicata la stessa tassa indipendentemente dal domicilio, in modo da favorire i numerosi frequentatori stranieri dei nostri due laghi transfrontalieri.

- Le categorie III e IV sono il frutto della scissione dell'attuale IV.a categoria onde permettere una migliore correlazione tra attività di pesca e relativa tassa.

- La categoria V costituisce una novità e fissa in legge i principi stabiliti dal decreto esecutivo relativo alla pesca del temolo. Essa è intesa a rendere possibile una gestione mirata per una specie particolarmente delicata per la quale è stata necessaria una sospensione dell'attività di pesca durata tre anni (1992-1994).

- Il ventaglio delle categorie turistiche è stato ampliato considerevolmente allo scopo di soddisfare le esigenze di coloro che non possono o non vogliono esercitare la pesca durante tutto l'anno e per essere maggiormente in sintonia con la vocazione turistica cantonale.

Art. 17. Obblighi del detentore della patente

Questo disposto riprende quanto già previsto all'art. 5 della Legge in vigore e non necessita pertanto ulteriori chiarimenti.

Art. 18. Ripartizione degli introiti

Le voci di ripartizione degli introiti rimangono le medesime previste nella vigente Legge. Le percentuali di ripartizione subiscono uno spostamento del 5% dal Cantone al Fondo per la fauna ittica e la pesca, a copertura degli accresciuti oneri per l'impostazione di una gestione dei ripopolamenti con materiale indigeno nonchè per la valorizzazione ed il ripristino di ambienti vitali.

Art. 19. Fondo per la fauna ittica e la pesca **Destinazione**

Alle destinazioni del Fondo per la fauna ittica e la pesca già previste nella attuale Legge, si aggiunge la copertura delle spese derivanti:

- dalla necessità di mantenere in cattività un numero sufficiente di riproduttori indigeni e di introdurre nuove tecniche di allevamento per specie quali temolo e coregone, tali da garantire l'autonomia cantonale per quanto concerne i ripopolamenti;
- da interventi di rivitalizzazione di habitat e dalla creazione di opere atte a favorire la libera migrazione dei pesci (sussidiati dalla Confederazione; art. 12 Legge federale).

Un incremento degli sforzi finanziari è comunque prevedibile anche in settori quali:

- le indagini scientifiche e l'elaborazione della statistica necessarie alla corretta gestione del patrimonio ittico e a fornire le indicazioni richieste dall'art. 11 della Legge federale;
- l'informazione al pubblico e la formazione dei pescatori professionisti, dei piscicoltori, nonchè degli organi di sorveglianza della pesca.

Anche queste attività prevedono un sussidiamento da parte della Confederazione (art.13 Legge federale).

Art. 20. Finanziamento

Il disposto concernente il finanziamento del Fondo non subisce modifiche rispetto alla Legge vigente e non necessita quindi di particolari chiarimenti.

Art. 21. Protezione delle specie

All'art. 2 dell'Ordinanza, la Confederazione fissa per le diverse specie indigene di pesci e gamberi le misure minime al di sotto delle quali non è consentito scendere nell'ambito delle regolamentazioni cantonali. E' inteso che, qualora esigenze biologiche lo richiedessero (garanzia della riproduzione), i Cantoni sono tenuti ad aumentare queste misure. La regolamentazione specifica viene comunque rinviata al Regolamento d'applicazione (lett. a).

Sulla base dei rilevamenti ittiologici effettuati negli ultimi anni sussisterebbero sufficienti indicazioni per richiedere un innalzamento della misura minima in determinate zone del Cantone. Purtroppo si è ritenuto per ora opportuno non fissare in via esecutiva alcuna modifica relativa alle misure, in attesa di completare gli accertamenti in corso e di valutare le prime risultanze della statistica di pesca prevista all'art. 9.

Come esplicitamente richiesto dalla Legge federale, il Cantone è tenuto a indicare le modalità di rimessa in acqua di pesci e gamberi ancora vitali, quando la loro cattura non è consentita, al fine di causare il minor danno possibile e garantirne la sopravvivenza (lett. b). Questa regolamentazione viene fissata in via esecutiva.

La lettera c) condensa quanto già previsto dagli attuali articoli 15 e 16. La necessità di salvaguardia delle popolazioni indigene di pesci e di gamberi sono accresciute rispetto al passato poichè, oltre alle esigenze dettate dalle modifiche ambientali con incidenza negativa, si aggiungono quelle derivanti dalla nuova impostazione della Legge federale in merito alla tutela della diversità biologica e delle popolazioni locali. Questa impostazione impone praticamente al nostro Cantone l'autonomia per quanto riguarda l'acquisizione di materiale ittico da ripopolamento per diverse specie. Risulta pertanto indispensabile la creazione di zone protette, con funzione di serbatoio al quale attingere per la produzione del novellame.

Art. 22. Studi di base

Per valutare correttamente i criteri di gestione dei popolamenti ittici e per poter individuare tempestivamente le cause di modifiche indesiderate degli stessi, si rendono necessarie le conoscenze di base sulle specie ittiche e le loro esigenze vitali.

Art. 23. Ripopolamento

Il principio di quest'articolo è presente anche nella Legge vigente (art. 14). L'impostazione della gestione ittica dettata dalla nuova Legge federale ne aumenta però considerevolmente l'importanza e modifica la filosofia d'applicazione. Infatti il Cantone dovrà vegliare affinché l'Ordinanza federale (sezione 2), tesa alla tutela degli aspetti faunistici locali, venga correttamente applicata. Inoltre la pianificazione delle immissioni non deve più essere rivolta in primo luogo ad incentivare la pesca (art. 1. lett. b), c) e d) della vecchia Legge federale), bensì deve primariamente tenere conto della diversità naturale delle popolazioni indigene e garantire lo sfruttamento a lungo termine del patrimonio ittico (art. 1. lett. c) della nuova Legge federale). Ciò significa in pratica che le immissioni dovranno essere adeguate alla situazione delle popolazioni piscicole già presenti. In particolare occorrerà tenere conto anche delle specie non interessanti dal profilo della pesca e inoltre bisognerà fare capo a materiale di provenienza indigena (stesso bacino imbrifero). Le immissioni non dovranno quindi servire unicamente ad elevare temporaneamente le possibilità di cattura per i pescatori, bensì a compensare in modo equilibrato carenze relative alla riproduzione naturale.

Art. 24. Valorizzazione dei biotopi

Questo disposto consente di concretizzare lo scopo di cui all'art. 1, lett. c). Si rammenta a questo proposito che la Confederazione non elargisce più sussidi per i ripopolamenti ittici, ritenendo più opportuno il sussidiamento per la valorizzazione e il ripristino di ambienti vitali per le specie ittiche.

Considerate le competenze pianificatorie dei Comuni e la loro maggior vicinanza alle realtà locali, essi vanno coinvolti nella realizzazione di questi obiettivi.

Art. 25. Interventi sui corpi d'acqua

Il principio dell'autorizzazione per interventi tecnici sui corpi d'acqua è contenuto sia nella legislazione Federale (art. 8) che nella vigente Legge cantonale (art. 11 cpv.2).

Questo strumento diviene di capitale importanza, siccome la nuova impostazione della Legge federale richiede il massimo impegno a tutela delle funzioni riproduttive naturali delle specie ittiche. Ciò comporta per il Cantone un accrescimento di impegno e di responsabilità a livello della

tutela degli habitat naturali e a garanzia di condizioni adeguate nei periodi riproduttivi delle specie più delicate.

Quale novità rispetto alla legislazione vigente si segnala l'impegno per il Cantone a sospendere attività abusive e a far ripristinare la situazione antecedente.

Art. 26. Catture eccezionali

Questo articolo ripropone quanto già previsto agli art. 17 e 24 della vigente Legge per cui non necessita di ulteriori precisazioni.

Art. 27. Attività moleste

Con questo disposto si è inteso riservare al Consiglio di Stato la possibilità di regolamentare attività quali canoa, "canyoning", "rafting", attività subacquee, motocross in acqua, ecc., che esercitano viepiù disturbo sia alla fauna ittica che alla pesca.

Art. 28. Associazioni

Questo articolo raggruppa semplicemente i contenuti degli art. 25 e 26 della Legge in vigore.

Art. 29. Corsi di introduzione

Viene attribuita alla FTAP la responsabilità dell'organizzazione dei corsi di introduzione alla pesca già menzionati in precedenza e la cui frequentazione sarà imposta ai nuovi richiedenti delle patenti annuali. La stessa Federazione rilascerà pure il relativo certificato di partecipazione.

Art. 30. Commissione consultiva

Questo disposto riprende l'art. 27 della Legge vigente demandando al Regolamento una più dettagliata definizione dell'attività e della composizione della Commissione, che dovrà tenere conto di un'equa rappresentanza dei diversi interessi.

Art. 31. Esecuzione coattiva

Data la situazione venutasi a creare negli ultimi decenni con il continuo stillicidio di ambienti naturali, diviene imperativo disporre dei mezzi per frenare, nel limite del possibile, questa tendenza. Il presente articolo, assieme all'art. 25, cpv. 3, serve a garantire che ambienti distrutti abusivamente vengano recuperati a spese del contravventore.

Art. 32. Contravvenzioni

Art. 33. Divieto di esercitare la pesca

Art. 34. Competenze e procedure

Questi tre articoli concretizzano gli artt. 16 e ss. della Legge federale definendo le relative procedure.

La normativa federale prevede la privazione del diritto di pesca per un massimo di 5 anni. Tale sanzione può essere decretata dall'Autorità giudicante non solo quando sussista grave o reiterata trasgressione degli artt. da 5 a 8 e 17 ma anche in altri casi di grave violazione della presente Legge.

Art. 35. Risarcimento danni

Il principio di questo articolo è sancito dall'art. 15 della Legge federale e viene esteso anche alle competenze della presente Legge. Nel calcolare il danno, oltre che del calo del rendimento piscicolo, si tengono in considerazione anche altri danni a carico delle biocenosi acquatiche.

Art. 36. Confisca

L'esigenza di introdurre il concetto di confisca deriva dall'art. 12 della presente legge, che prevede la possibilità di sequestro per attrezzi usati abusivamente e per le catture illecite.

La confisca è inoltre estesa al materiale-ittico illegalmente imbalsamato, offerto in vendita, comperato, trasportato, importato, in fase di importazione o in transito. Questo disposto è teso a tutelare specie protette e in particolare a escludere l'immissione di specie vietate dall'Ordinanza federale.

Art. 37. Prestazioni dell'Amministrazione

Con questo disposto si intende rendere possibile il recupero degli incomodi generati all'Amministrazione in occasione di interventi per l'allontanamento dei pesci da zone in cui sono previsti interventi in alveo e deviazioni del corso d'acqua, in caso di interventi di salvataggio della fauna ittica causati da interventi abusivi nonché per la consulenza a privati.

Art. 38. Ricorso

E' qui indicata la possibilità di ricorso al Tribunale amministrativo cantonale contro le decisioni del Consiglio di Stato. La procedura ricorsuale contro le decisioni delle istanze subordinate a seguito di deleghe di competenze del Consiglio di Stato (Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti, del 25. giugno 1928) è regolata dalla Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

Art. 39. Applicazione diretta

Tale norma consente al Consiglio di Stato di concretizzare direttamente i disposti della Legge federale sulla pesca.

Art. 40. Esenzione dalla frequenza del corso

Tale disposto si riallaccia all'art. 14 cpv. 1. Chi ha ottenuto una patente annuale negli ultimi cinque anni sotto il regime della legge ora abrogata, non è tenuto a frequentare il corso di introduzione alla pesca.

Art. 41. Esame per patenti Ia e Ib

Questa disposizione è relativa all'art. 14 cpv. 2 ed esenta gli attuali detentori di patenti per reti di I.a e II.a categoria dal superamento di un esame, il quale sarà comunque necessario per il passaggio a una categoria superiore.

Art. 42. Raggiungimento del contingente

Già l'attuale regolamento prevede un parziale contingentamento del numero di patenti per reti sui due laghi Verbano e Ceresio. Al fine di ridistribuire la pressione di pesca in modo tale da favorire una vera pesca di professione, s'intende contingentare globalmente il numero di pescatori attivi sulle superfici lacuali. Attualmente la potenziale pressione di pesca, in considerazione dell'elevato numero di patenti rilasciate, è superiore a quella ritenuta ideale. Di conseguenza non verranno rilasciate nuove patenti fintanto che non sarà raggiunto il contingente fissato concretamente nel Regolamento.

Art. 43. Decadimento dell'attuale III.a categoria

Siccome l'attuale III.a categoria è stata ritenuta non essere una vera e propria categoria professionale, è stata stralciata a beneficio di chi intende praticare la pesca per lavoro. Al fine di consentire il raggiungimento del contingentamento senza troppo ledere gli interessi degli attuali detentori, si introduce la corrispondente patente di categoria Ic per un periodo di tre anni a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 44. Abrogazione

Art. 45. Pubblicazione e entrata in vigore

La legge approvata dal Gran Consiglio dovrà essere presentata, per approvazione, al Consiglio federale, conformemente all'art. 26 cpv. 1 della Legge federale sulla pesca. Il Consiglio di Stato fisserà la data d'entrata in vigore, concomitante con quella del Regolamento di applicazione.

La presente Legge non comporta alcuna modifica di carattere finanziario. Questa proposta è contenuta nelle linee direttive del quadriennio 1992-1995 del Consiglio di Stato.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente: R. Respini

p.o. il Cancelliere: G. Gianella

Disegno di

LEGGE

cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

- vista la legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 e l'ordinanza di applicazione del 24 novembre 1993;
- visto il messaggio 14 marzo 1995 n. 4388 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Titolo I

Norme generali

Scopo

Art. 1. ¹La presente legge disciplina l'applicazione della Legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 e della relativa Ordinanza federale di esecuzione.

²Essa inoltre ha lo scopo di:

- a) garantire la gestione della fauna ittica in modo da mantenere popolazioni strutturate in naturale equilibrio e adeguate al biotopo che le ospita;
- b) assicurare che gli interventi sulle acque avvengano nel rispetto degli scopi di salvaguardia degli ambienti acquatici naturali e delle funzioni biologiche che vi trovano luogo;
- c) favorire le misure di valorizzazione degli habitat della fauna ittica indigena e di quella acquatica in generale;
- d) promuovere l'informazione sulla fauna ittica e sul suo ambiente di vita;
- e) definire le competenze, le modalità di esercizio della pesca nonché le norme procedurali cantonali.

Campo di applicazione

Art. 2. ¹La presente legge si applica alle acque pubbliche e private, come pure agli impianti di piscicoltura e ai bacini artificiali privati ai quali pesci e gamberi possono accedere in modo naturale.

²L'esercizio della pesca nelle acque promiscue è regolato dalla convenzione italo-svizzera e dalla relativa Ordinanza federale.

³La pesca nelle acque comuni con Cantoni confinanti è soggetta agli accordi fra i Cantoni interessati.

Diritti di pesca

Art. 3. ¹Il diritto di pesca e la facoltà di concederlo spettano al Cantone; sono riservati i diritti acquisiti.

²Il Cantone può riscattare i diritti acquisiti di pesca; la procedura è retta dalla legge di espropriazione dell'8 marzo 1971.

Titolo II

Esercizio della pesca

Definizione	Art. 4. L'esercizio della pesca, secondo questa Legge, è ogni attività volta alla cattura di pesci e gamberi, nonché di altri animali acquatici da utilizzare come esca.
Cattura	Art. 5. E' consentita unicamente la cattura di pesci e gamberi delle specie non protette, nei periodi fissati dal Regolamento.
Attrezzi e sistemi	Art. 6. ¹ Gli attrezzi e i sistemi di pesca consentiti sono definiti nel Regolamento. ² E' ovunque vietata ogni forma di pasturazione; possono essere concesse deroghe per gare di pesca.
Natanti	Art. 7. L'uso di qualsiasi natante a scopo di pesca e per il trasporto di attrezzi atti a tale scopo, è vietato su tutte le acque del Cantone, fatta eccezione per i laghi Verbano e Ceresio.
Statistica	Art. 8. Il pescatore è tenuto ad iscrivere ogni cattura nell'apposito formulario di statistica, secondo le modalità fissate dal Regolamento.
Gare di pesca	Art. 9. ¹ Le gare di pesca necessitano di un'autorizzazione e possono svolgersi unicamente nei laghi Verbano e Ceresio, nonché in acque dove vigono diritti di pesca privati. ² L'organizzatore della gara versa una tassa per l'uso speciale del demanio pubblico durante la competizione; la tassa varia da fr. 100.- a fr. 1000.- a dipendenza dell'estensione del campo di gara e del numero di partecipanti.
Polizia della pesca	Art. 10 ¹ La polizia della pesca è esercitata dai guardapesca, dai guardapesca volontari e dagli agenti della polizia cantonale. ² Gli agenti della polizia della pesca possono avvalersi della collaborazione di: a) agenti della polizia comunale; b) personale forestale cantonale; c) guardie volontarie della natura e del paesaggio; d) guardie svizzere di confine. ³ Il Consiglio di Stato fissa i criteri per riconoscere a privati cittadini, proposti dai guardapesca o dalla Federazione acquicoltura e pesca ticinese (detta in seguito FTAP), la qualità di guardapesca volontario.

**Segnalazioni
e ritiro della
patente**

Art. 11. ¹Gli agenti della polizia della pesca e i loro collaboratori segnalano le infrazioni constatate alla Legge federale sulla pesca, alla presente Legge, alla Legge federale sulla protezione delle acque e alla Legge federale sulla protezione della natura.

²Gli agenti della polizia della pesca procedono al ritiro immediato della patente nei casi e secondo le modalità fissati dal Regolamento.

³Il Consiglio di Stato determina la procedura di conferma del ritiro della patente.

Controlli

Art. 12. ¹Gli agenti della polizia della pesca ed i loro collaboratori sono autorizzati a controllare gli indumenti, i recipienti, gli attrezzi, i veicoli ed i natanti dei pescatori.

²Essi sequestrano attrezzi usati abusivamente e le catture illecite. Possono pure procedere al sequestro a scopo di pegno.

³Gli agenti della polizia della pesca possono effettuare perquisizioni e sequestri domiciliari su ordine della competente Autorità giudiziaria, quando esistano indizi sull'identità dell'autore di un reato, oppure quando si ritiene probabile il rinvenimento di oggetti relativi ad indagini su reati di pesca.

⁴Essi possono inoltre ricorrere alla coercizione fisica per impedire fughe, vincere resistenze, respingere violenze o superare pericoli incombenti e non altrimenti evitabili.

Titolo III

Patenti

Patente

Art. 13. ¹L'esercizio della pesca presuppone l'ottenimento della patente.

²Sono riservati i diritti privati di pesca legalmente riconosciuti.

**Condizioni
per l'ottenimento
della patente**

Art. 14. ¹La patente annuale per la pesca dilettantistica (II, III, IV e V) può essere rilasciata ai richiedenti che hanno frequentato il corso di introduzione alla pesca organizzato dalla FTAP e riconosciuto dal Consiglio di Stato.

²L'ottenimento della patente di pesca con reti (Ia e Ib) è soggetto al superamento di un esame e alle condizioni stabilite dal Regolamento.

**Diniego della
patente**

Art. 15. ¹Il rilascio della patente è negato a chi:

- a) non ha compiuto i 18 anni o non è domiciliato o dimorante nel Cantone per l'esercizio della pesca con reti;
- b) non ha compiuto i 18 anni e non è in possesso dell'autorizzazione dell'esercente l'autorità parentale su di lui, per la pesca dilettantistica;

- c) per decisione delle competenti Autorità è privato del diritto di pescare;
- d) è sottoposto a tutela per i motivi indicati agli art. 369, 370, e 372 del Codice Civile Svizzero;
- e) è in mora con il pagamento di multe relative a contravvenzioni alla legislazione sulla pesca o sulla caccia;
- f) non ha consegnato all'Autorità la statistica del pescato relativa alla precedente stagione di pesca.

²Il Consiglio di Stato revoca la patente ottenuta in contrasto ai vincoli previsti dal presente articolo.

³Le patenti di categoria IV e V non sono rilasciate a stranieri non domiciliati o non dimoranti in Svizzera.

Categorie di patenti

Art. 16. ¹Sono stabilite le seguenti categorie e tasse:

- a) Patenti annuali per la pesca con reti nei laghi Verbano o Ceresio (Categoria Ia, professionale): fr. 1200.-;
(Categoria Ib, semiprofessionale): fr. 1500.-;
- b) Patenti annuali per la pesca dilettantistica dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio (categoria II):
fr. 60.- per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone;
- c) Patenti annuali per la pesca dilettantistica dalla barca e dalla riva nei laghi Verbano e Ceresio (categoria III):
fr. 150.- per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone;
- d) Patenti annuali per la pesca dilettantistica nei corsi d'acqua, laghi alpini e bacini d'accumulazione (categoria IV):
fr. 150.- per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone;
- e) Patenti annuali per la pesca dilettantistica del temolo (categoria V):
fr. 80.- per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone;
- f) Patenti turistiche per la pesca dilettantistica dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio (categoria T-II):
giornaliera: fr. 10.-; settimanale: fr. 25.-; mensile: fr. 35.- per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone;
- g) Patenti turistiche per la pesca dilettantistica dalla barca o dalla riva nei laghi Verbano e Ceresio (categoria T-III):
giornaliera: fr. 20.-; settimanale: fr. 60.-; mensile: fr. 80.- per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone;
- h) Patenti turistiche per la pesca dilettantistica nei corsi d'acqua, laghi alpini e bacini d'accumulazione (categoria T-IV):
giornaliera: fr. 20.-; settimanale: fr. 60.-; mensile: fr. 80.- per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone;

²Fatta eccezione per le categorie II e T-II, le tasse per le persone non domiciliate o non dimoranti nel Cantone sono raddoppiate; per gli stranieri non domiciliati o non dimoranti in Svizzera esse sono triplicate.

³Per i richiedenti con meno di 16 anni le tasse sono ridotte del 50 % e la patente di categoria II e T-II è gratuita.

⁴Ogni detentore di patenti annuali è tenuto al versamento di una sovrattassa di Fr. 50.- a copertura dell'attività della FTAP. Questo versamento dà diritto a essere affiliato ad una delle Associazioni ticinesi per l'acquicoltura e la pesca riconosciute. In alternativa al versamento alla FTAP, la sovrattassa va devoluta al Fondo per la fauna ittica e la pesca.

⁵Il Consiglio di Stato adegua le tasse e stabilisce i periodi di validità delle patenti.

Obblighi del detentore della patente

Art. 17. ¹Il detentore della patente deve portarla con sé nell'esercizio della pesca e deve presentarla, su richiesta, agli organi di sorveglianza unitamente ad un documento di legittimazione valido.

²La patente è personale e non trasferibile.

Ripartizione degli introiti

Art. 18. Sul ricavo complessivo delle patenti per la pesca dilettantistica viene assegnato:

- a) il 5% ai Comuni in base all'importo delle patenti da loro rilasciate;
- b) il 40% al Fondo per la fauna ittica e la pesca;
- c) il 55% al Cantone, per le spese di amministrazione e di polizia della pesca.

Titolo IV

Fondo per la fauna ittica e la pesca

Destinazione

Art. 19. E' costituito un fondo denominato Fondo per la fauna ittica e la pesca. Il Consiglio di Stato, amministratore del Fondo, può finanziare o sussidiare fino al massimo della spesa:

- a) le azioni di ricostituzione e protezione della fauna ittica e delle biocenosi acquatiche, nonché del loro ambiente naturale;
- b) la costruzione e manutenzione di opere di incubazione e di allevamento di pesci, se le stesse sono ritenute necessarie al raggiungimento degli scopi prefissati dalla Legge federale sulla pesca e dalla presente Legge;
- c) il ripopolamento dei pesci e gamberi nei corsi d'acqua e nei laghi;
- d) gli studi di base necessari alla corretta tutela e gestione delle specie ittiche e dei loro biotopi;

- e) l'attività svolta dalle Associazioni di pesca riconosciute nell'opera di ripopolamento;
- f) le azioni intese alla promozione dello smercio e del consumo del pesce indigeno e alla cattura del pesce bianco;
- g) l'istruzione del pescatore e la divulgazione delle conoscenze scientifiche acquisite e l'informazione sulla fauna ittica e sul suo ambiente di vita.

²Per importi superiori a fr. 200'000.- la decisione spetta al Gran Consiglio.

Finanziamento

Art. 20. Il Fondo per la fauna ittica e la pesca è alimentato dai seguenti finanziamenti:

- a) dal 40% degli introiti derivanti dal rilascio delle patenti;
- b) dalla sovrattassa, giusta l'art. 16 cpv. 4 ;
- c) dalle indennità e dalle fatturazioni di cui agli art. 25 cpv. 2 e 37;
- d) dalle multe e dai risarcimenti;
- e) da sussidi e proventi vari;
- f) da eventuali devoluzioni del Cantone.

Titolo V

Protezione e valorizzazione

Protezione delle specie

Art. 21. Il Consiglio di Stato:

- a) stabilisce misure minime per la cattura delle specie indigene in modo da garantire un' ottimale riproduzione naturale;
- b) regola le modalità di rimessa in acqua di pesci e gamberi ancora vitali, la cui cattura non è consentita.
- c) istituisce zone di protezione ittica, definendone finalità e modalità di gestione.

Studi di base

Art. 22. Il Consiglio di Stato promuove gli studi di base necessari ad una corretta tutela e gestione delle specie ittiche e dei loro biotopi.

Ripopolamento

Art. 23. Ogni azione di ripopolamento necessita di una autorizzazione.

Valorizzazione biotopi

Art. 24. Il Consiglio di Stato e i Comuni valorizzano la conservazione dei biotopi acquatici allo stato naturale e il ripristino di quelli degradati.

Interventi sui corpi d'acqua

Art. 25. ¹Ogni intervento tecnico sui corpi d'acqua è soggetto ad autorizzazione.

²Qualora gli interventi autorizzati cagionino pregiudizi alla fauna ittica, alla biocenosi acquatica, al biotopo o alla pesca e non si trovino i provvedimenti atti ad evitarli oppure gli stessi comportino costi sproporzionati, viene imposto il pagamento di un'indennità.

³Il Consiglio di Stato ordina la sospensione di attività illegali e il ripristino della situazione antecedente.

**Catture
eccezionali**

Art. 26. Il Consiglio di Stato può effettuare o autorizzare operazioni eccezionali di pesca, se giustificate da scopi scientifici, di ripopolamento o di salvaguardia della fauna ittica.

**Attività
moleste**

Art. 27. Il Consiglio di Stato emana disposizioni sul traffico di persone, animali, veicoli e natanti se questo fosse causa di rilevanti disturbi alla fauna ittica.

Titolo VI

Associazioni e Commissioni

Associazioni

Art. 28. ¹Le Associazioni ticinesi per l'acquicoltura e per la pesca sono riconosciute dal Consiglio di Stato se i loro scopi e i loro statuti si conciliano con la presente Legge.

²Le Associazioni riconosciute collaborano nella gestione del patrimonio ittico e della pesca, nonché nell'informazione del pubblico, coordinando la loro attività e allestendo i propri programmi in conformità alle direttive emanate dal Consiglio di Stato.

³La FTAP è riconosciuta dal Cantone; essa è tenuta ad ottemperare ai requisiti previsti ai precedenti capoversi.

**Corsi di
introduzione**

Art. 29. La FTAP organizza almeno una volta all'anno dei corsi introduttivi alla pesca, rilasciando il relativo certificato di partecipazione.

**Commissione
consultiva**

Art. 30. ¹La Commissione consultiva è nominata dal Consiglio di Stato per un periodo di 4 anni, tenendo conto di un'equa rappresentanza delle cerchie interessate.

²Essa in particolare:

- a) discute questioni inerenti alla gestione della pesca, del patrimonio ittico e del suo ambiente vitale;
- b) esamina proposte di modifica delle vigenti normative.

Titolo VII

Disposizioni varie, penali e rimedi giuridici

Esecuzione coattiva	Art. 31. Il Consiglio di Stato può imporre coattivamente l'esecuzione di un provvedimento ordinato ai sensi della presente Legge entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali di cui all'art. 292 CPS e dell'adempimento sostitutivo a spese dell'obligato.
Contravvenzioni	Art. 32. ¹ Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene alla Legge federale sulla pesca, alla presente Legge e alle relative norme di applicazione, è punibile con l'arresto o con una multa. ² Il tentativo e la complicità sono punibili.
Divieto di esercitare la pesca	Art. 33. Oltre ai casi previsti dalla Legge federale sulla pesca, quando esiste grave o reiterata trasgressione agli artt. 5-8 e 17 cpv. 2, o in altri casi di grave violazione della presente Legge, l'Autorità giudicante può condannare il colpevole al divieto di esercitare la pesca.
Competenze e procedure	Art. 34. ¹ I reati elencati all'Art. 16, cpv. 1 dalla Legge federale sulla pesca sono perseguiti e giudicati dall'Autorità giudiziaria. ² Gli altri reati previsti dalla Legge federale sulla pesca e le contravvenzioni di diritto cantonale sono perseguiti e giudicati dal Consiglio di Stato, in applicazione delle norme della Legge cantonale di procedura per i reati di competenza del Pretore e per le contravvenzioni. Se il Consiglio di Stato ritiene doversi infliggere la pena dell'arresto, trasmette l'incarto all'Autorità giudiziaria.
Risarcimento danni	Art. 35. ¹ Chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto a risarcire il danno. ² L'Autorità che decide sul reato fissa anche l'importo del risarcimento.
Confisca	Art. 36. ¹ Senza riguardo alla punibilità di una persona, l'Autorità competente può ordinare la confisca dei pesci e gamberi illegalmente catturati od uccisi, imbalsamati, offerti in vendita, comperati, trasportati, importati, in fase di importazione o transito come pure, indipendentemente dalla proprietà, degli attrezzi di pesca illegalmente adoperati. ² L'Autorità competente può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
Prestazioni dell'Amministrazione	Art. 37. Le prestazioni dell'Amministrazione a tutela della fauna ittica nella pianificazione e nell'esecuzione di interventi tecnici vengono fatturate.
Ricorso	Art. 38. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo cantonale.

Titolo VIII

Disposizioni finali e transitorie

Applicazione diretta	Art. 39. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad emanare direttamente le necessarie disposizioni in applicazione della Legge federale sulla pesca.
Esenzione dalla frequenza del corso	Art. 40. Chi ha ottenuto almeno una patente annuale negli ultimi 5 anni sotto il regime della legge abrogata, non è tenuto alla frequentazione del corso di introduzione alla pesca.
Esame per patenti Ia e Ib	Art. 41. Chi, all'entrata in vigore della presente Legge, è in possesso della patente di I.a e II.a categoria è esonerato dall'esame. Fa eccezione il passaggio dalla categoria Ic alla Ib e dalla Ib alla Ia.
Raggiungimento del contingente	Art. 42. Non sono rilasciate nuove patenti per reti fino a quando non è raggiunto il contingente fissato nel Regolamento.
Decadimento dell'attuale III.a categoria	Art. 43. ¹ Viene istituita transitoriamente per tre anni a far tempo dall'entrata in vigore della presente Legge la patente per reti Ic, corrispondente all'attuale III.a categoria, la cui tasso annuale è fissata a Fr. 750.-. ² Non sono rilasciate nuove patenti Ic.
Abrogazione	Art. 44. La Legge cantonale sulla pesca del 31 gennaio 1977 e il relativo Regolamento d'applicazione dell'8 febbraio 1977 sono abrogati.
Pubblicazione e entrata in vigore	Art. 45. Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum ed ottenuta l'approvazione dell'Autorità federale in conformità con l'art. 26 cpv. 1 della Legge federale sulla pesca, il Consiglio di Stato ordina la pubblicazione della presente Legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e ne fissa la data d'entrata in vigore.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

p.o. Il Cancelliere:

R. Respini

G. Gianella

Bellinzona,